

COMPRENSORIO VALLE DI SOLE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI VERMIGLIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Vermiglio, lì 30/11/2006

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2006 dd. 30.11.2006

SOMMARIO

ART. 1.	PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 3.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 4.	COMPETENZE	5
1.	Al Comune	5
2.	Al Comprensorio.....	5
3.	Alla Provincia Autonoma di Trento	6
4.	Variazioni delle competenze.	6
ART. 5.	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
ART. 6.	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (URBANI O ASSIMILATI)8	
ART. 7.	CENTRO RACCOLTA MATERIALI – C.R.M.	9
ART. 8.	CENTRO RACCOLTA ZONALE DI MONCLASSICO – C.R.Z.....	9
ART. 9.	DISCARICA RIFIUTI INERTI.....	10
ART. 10.	DISCARICA RIFIUTI URBANI.....	10
ART. 11.	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	10
ART. 12.	RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....	11
ART. 13.	GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI.....	13
ART. 14.	RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	14
ART. 15.	AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)	14
ART. 16.	RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI, QUALI GIARDINI, PARCHI E AREE CIMITERIALI	15
ART. 17.	MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI	15
ART. 18.	RIFIUTI DERIVANTI DA ANIMALI	15
1.	Carogne animali	15
2.	Deiezioni.....	15
ART. 19.	CESTINO PORTARIFIUTI	16
ART. 20.	PULIZIA AREE PUBBLICHE E PRIVATE	16
1.	Pulizia di fabbricati e delle aree contigue.....	16
2.	Pulizia dei mercati	16
3.	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	16
4.	Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli e manifestazioni pubbliche.....	17
ART. 21.	PENALITÀ E SANZIONI	18
ART. 22.	TARIFFA	18

ART. 1. PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 e ss.mm.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante le "Norme in materia ambientale", in attesa degli opportuni chiarimenti in relazione all'effettiva entrata in vigore, nel presente regolamento si farà riferimento al quadro normativo previgente descritto nell'ART. 2.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

A tal fine i Comuni e il Comprensorio si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

ART. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento viene redatto nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti disposizioni normative:

- ✓ Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
- ✓ Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (T.U.L.P.)
"approvazione del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti"
- ✓ Legge Provinciale 14 aprile 1998, n.5
"Disciplina della Raccolta Differenziata dei Rifiuti"
- ✓ Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.
"Norme regolamentari di attuazione del Capo XV della Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti"
- ✓ Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.
"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti ai sensi della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1"
- ✓ Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n. 10
"Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia"

Come già accennato il presente Regolamento è stato redatto in conformità a quanto in vigore precedentemente al D.Lgs. 152/06; futuri sviluppi e chiarimenti interpretativi a livello nazionale e provinciale comporteranno l'adeguamento del presente.

ART. 3. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- g) la disciplina dei servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ferme restando le esclusioni previste dall'art. 8 del D.Lgs. 22/97 e di seguito elencate secondo quanto attualmente in vigore:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14/08/1991, n. 281 e ss.mm.
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- f bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

- f ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
- f quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- f quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002.

ART. 4. COMPETENZE

1. **Al Comune** competono le seguenti attività:

- a) sensibilizzazione della popolazione e degli operatori economici del territorio tramite l'organizzazione di incontri periodici al fine di indurre una maggior partecipazione alla gestione corretta dei rifiuti;
- b) invio periodico di materiale informativo alle utenze domestiche e non, per motivare, incentivare e realizzare la raccolta differenziata;
- c) promozione del compostaggio domestico, avvalendosi eventualmente di associazioni volontarie;
- d) controllo della corretta gestione da parte delle utenze del compostaggio domestico, al fine della corretta applicazione della tariffa;
- e) realizzazione e gestione del C.R.M. come disposto dall'ART. 7 in collaborazione con il Comprensorio;
- f) realizzazione e gestione della piazzola per scarti vegetali e dello smaltimento dei materiali inerti derivati da piccole demolizioni (ART. 17);
- g) garantire il servizio di spazzamento su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di tangenziali;
- h) monitoraggio, in collaborazione con il Comprensorio, della situazione sul proprio territorio;
- i) gestione della tariffa in collaborazione con il Comprensorio.

2. **Al Comprensorio** competono le seguenti attività:

- a) gestione del sistema di raccolta dei rifiuti in rapporto con le relative ditte incaricate;
- b) gestione dell'impianto di biostabilizzazione e di compostaggio;
- c) gestione della discarica di rifiuti urbani di Monclassico;
- d) gestione del C.R.Z. di Monclassico;
- e) pianificazione delle iniziative volte a migliorare il sistema di raccolta differenziata in accordo con la Provincia Autonoma di Trento e con i Comuni della Valle;

- f) collaborazione con i Comuni per l'attività di sensibilizzazione e informazione rivolta ai cittadini e agli operatori economici (ART. 4 punto 1 comma a);
 - g) aiuto ai Comuni nella promozione del compostaggio domestico;
 - h) gestione unitaria con i Comuni dei C.R.M. comunali compreso il ritiro e la collocazione dei materiali riciclabili e dei rifiuti pericolosi;
 - i) gestione unitaria con i Comuni degli adempimenti burocratici (formulari, registri, dichiarazioni MUD, ...) relativi alla gestione dei materiali raccolti presso i C.R.M. comunali;
 - j) Elaborazione dei dati, per singolo Comune, relativi alle attività di:
 - raccolta e di compostaggio dell'umido,
 - raccolta e di trattamento del residuo secco non riciclabile,
 - raccolta differenziata;
 - k) aiuto ai Comuni nella gestione della tariffa.
3. **Alla Provincia Autonoma di Trento** compete l'attività generale di gestione per la pianificazione, i controlli, i finanziamenti, ecc.
4. **Variazioni delle competenze.** Le competenze del Comune o del Comprensorio possono essere variate, previo accordo fra le parti, al fine di raggiungere una migliore razionalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti.

ART. 5. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio, nonché ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 22/1997, ai provvedimenti del Servizio Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento n. 8/c di data 10.03.1987 e n. 109 di data 12.11.1990 per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e al presente regolamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'assimilazione quantitativa degli stessi.

Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono **rifiuti urbani**:

- a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
 - **Frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita la raccolta differenziata;
 - **Frazione organica (o umida)**: comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - **Frazione secca**: i rifiuti non recuperabili;

- **Rifiuti ingombranti**: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che a causa delle loro dimensioni e della loro mole oltrepassano la capienza del sistema di raccolta assegnato o che a causa del loro peso o della natura del materiale potrebbero danneggiare i contenitori o rendere problematico il loro svuotamento;
- **Rifiuti potenzialmente pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- b) **rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità si fini della raccolta e dello smaltimento, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97 e del seguente articolo ART. 6 in quanto tali rispondono al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano i rifiuti urbani;
- c) **rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**;
- d) **rifiuti** di qualunque natura o provenienza, **giacenti** sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (ART. 16);
- f) **rifiuti cimiteriali**: provenienti da esumazioni ed estumulazioni (ART. 14), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- g) **rifiuti sanitari**: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

2. Sono **rifiuti speciali**:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f quater;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato dai rifiuti.

Le attività sopra menzionate vengono definite di seguito "*Grandi utenze*".

ART. 6. MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (URBANI O ASSIMILATI)

Le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani, definiti nell'ART. 5, vengono di seguito descritte.

1. FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

- Utenze domestiche: i rifiuti oggetto di raccolta differenziata possono essere conferiti nei C.R.M., in modo assistito.
- Grandi utenze: per i quantitativi entro i limiti previsti dall'ART. 11 presso i C.R.M., per i quantitativi superiori di materiale possono conferire direttamente al C.R.Z. (come stabilito nell'ART. 8);

in alternativa:

- la carta può essere conferita nelle apposite campane;
- il cartone può essere conferito nelle apposite campane o presso i punti di raccolta;
- il vetro può essere conferito nelle apposite campane, ove presenti;
- le pile possono essere conferite negli appositi contenitori, ove presenti;
- i farmaci possono essere conferiti negli appositi contenitori, ove presenti.

2. FRAZIONE ORGANICA

Il conferimento e la raccolta della frazione organica deve essere effettuato, in base al tipo di utenza, secondo le seguenti modalità.

- Utenze domestiche: i rifiuti devono essere conferiti dall'utente, in appositi sacchetti di materiale biodegradabile, nei preposti cassonetti stradali di colore marrone con serratura a chiave. In alternativa è possibile praticare il compostaggio domestico della frazione umida, secondo quanto riportato nell'ART. 15;
- Grandi utenze: l'utenza dispone di un cassonetto personalizzato di colore marrone. Lo svuotamento di tale cassonetto viene effettuato tramite il sistema di raccolta porta a porta.

3. FRAZIONE SECCA

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati deve essere effettuato, in base al tipo di utenza, secondo le seguenti modalità.

- Utenze domestiche: i rifiuti devono essere conferiti dall'utente, in sacchetti chiusi, nelle apposite strutture seminterrate dotate di calotta che permettono di conferire sacchetti fino a 30 litri. Solamente in alcune zone periferiche persistono i cassonetti stradali o in alternativa cassonetti unifamiliari, dotati di transponder.
- Grandi utenze: l'utenza dispone di un cassonetto personale. Lo svuotamento di tale cassonetto viene effettuato tramite il sistema di raccolta porta a porta.
- In prossimità dei cimiteri persistono i cassonetti stradali.

4. RIFIUTI INGOMBRANTI

Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti deve essere effettuato, in base al tipo di utenza, secondo le seguenti modalità.

- Utenze domestiche: il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta, da parte dell'utente, presso il C.R.M..

- Grandi utenze: il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta, da parte dell'utente, presso il C.R.Z.; in alternativa il produttore potrà valutare lo smaltimento come rifiuto speciale.

5. RIFIUTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi deve essere effettuato, in base al tipo di utenza, secondo le seguenti modalità.

- Utenze domestiche: il conferimento deve avvenire direttamente nei C.R.M..
- Grandi utenze: i rifiuti possono essere conferiti dagli stessi produttori presso il C.R.Z., previo verifica del C.E.R. (codice europeo dei rifiuti) del rifiuto in questione, oppure dovranno essere smaltiti ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

6. Per quanto riguarda gli orari di raccolta o conferimento delle suddette classi di rifiuti si rimanda ad apposito disciplinare.

7. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.

ART. 7. CENTRO RACCOLTA MATERIALI – C.R.M.

I C.R.M. sono isole ecologiche (piattaforme), a servizio di bacini comunali o sovracomunali, destinati alla raccolta della frazione secca urbana recuperabile (differenziata).

Ai C.R.M. possono essere conferiti rifiuti urbani e assimilati per i quali i fruitori pagano la tassa o la tariffa quando adottata.

Il gestore di ogni centro è il Comune competente per territorio, in collaborazione unitaria con il Comprensorio Valle di Sole.

Per gli orari, materiali e modalità gestionali si rimanda a specifico regolamento.

ART. 8. CENTRO RACCOLTA ZONALE DI MONCLASSICO – C.R.Z. (quando in funzione)

I C.R.Z. sono piattaforme di raccolta a servizio di bacini comprensoriale, presso i quali possono essere conferiti i rifiuti urbani e assimilati, rifiuti speciali, i rifiuti speciali pericolosi ed i rifiuti oggetto di accordi di programma su convenzione (fitofarmaci) ed i rifiuti da imballaggi primari.

Il C.R.Z. previsto per la Val di Sole è situato a Monclassico. Oltre ad assolvere le funzioni di raccolta dei rifiuti speciali differenziati, funge anche da C.R.M. per il Comune di Monclassico e da Centro di smistamento – stoccaggio dei rifiuti raccolti sul territorio comprensoriale con le campane stradali e provenienti dagli altri C.R.M. comunali.

Il gestore del centro è il Comprensorio Valle di Sole.

Per gli orari, materiali e modalità gestionali si rimanda a specifico disciplinare.

ART. 9. DISCARICA RIFIUTI INERTI

Nei Comuni nei quali è presente la discarica di rifiuti inerti, si farà riferimento allo specifico regolamento/disciplinare per una corretta ed ottimale gestione dei rifiuti.

I Comuni senza discarica possono garantire per le utenze domestiche la raccolta dei rifiuti prodotti da piccoli e limitati interventi di manutenzione e ristrutturazione, assimilandoli agli urbani e prevedendo una specifica area all'interno del C.R.M., oppure un'area appositamente adibita e regolarmente autorizzata.

È vietato conferire i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 10. DISCARICA RIFIUTI URBANI

La discarica comprensoriale è sita a Monclassico nella loc. ex cave di ghiaia e serve tutto il territorio della Valle di Sole.

La discarica è classificata quale discarica per rifiuti non pericolosi (prec. Cat. 1^a categoria) con i criteri di ammissibilità riportati nel Piano di adeguamento redatto ai sensi del D. Lgs. N. 36/03. E' in corso la nuova autorizzazione a cui si farà riferimento per quanto verrà disposto.

Progetto: *Approvato con deliberazione della G.P. n. 8.409 in data 3.10.1986 (progettista ing. Roberto Zanini – Ufficio Tecnico Comprensoriale)*

Entrata in esercizio: *1 gennaio 1989 (autorizzazione di cui alla deliberazione della G.P. n. 18629 dd. 30.12.1988, così come modificata ed integrata successivamente con deliberazioni n. 8297 dd. 27.07.1995 e n. 393 dd. 01.03.2002, nonché con i provvedimenti del dirigente del settore tecnico – scientifico dell'APPA prot. n. 1362/2000-U221 dd. 23.05.2000 e prot. n. 2495/2002-U221 dd. 13.08.2002)*

Rinnovo: *provvedimento del Dirigente del settore tecnico scientifico dell'APPA prot. 2884/02-U221 dd. 30.09.2002.
E' in corso l'autorizzazione integrata ambientale.*

Per le modalità gestionali si fa riferimento al "Capitolato di gestione della discarica" adottata dall'Assemblea Comprensoriale con Delibera n. 4 dd. 09.01.2003.

ART. 11. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Come precedentemente definiti, i rifiuti assimilati agli urbani sono i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi differenti da quelli di civile abitazione e provenienti da:

1. attività agricole e agro-industriali;
2. lavorazioni industriali;
3. lavorazioni artigianali;
4. attività commerciali;
5. attività di servizio,

che rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di seguito descritti e che, pertanto, rispondono al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano i rifiuti urbani.

Il criterio qualitativo viene definito dall'art. 74 del D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg. e ss.mm. nonché, fino ad emanazione di provvedimento abrogativo, dalla Delibera della Commissione del Servizio Protezione Ambiente n. 8/C del 10 marzo 1987, n. 109 del 12.11.1990 e successive modifiche.

Sono previste due differenti modalità di assimilazione qualitativa: uno per composizione merceologica ed uno per l'assenza di fattori di pericolosità per l'uomo e l'ambiente.

I criteri quantitativi, ovvero i limiti quantitativi per l'ordinario conferimento al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti come *rifiuto speciale assimilato agli urbani*, sono determinate dall'Ente Gestore del Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

I rifiuti che superano i suddetti limiti quantitativi sono definiti *rifiuti speciali assimilabili agli urbani* e possono essere conferiti in discarica o presso il C.R.Z., previo stipula di apposita convenzione fra il conferente ed il Comprensorio, nel rispetto dell'art. 74 comma 5 del TULP. In alternativa, il produttore dei rifiuti speciali assimilabili, può, a proprie spese, provvedere allo smaltimento con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

I criteri descritti genericamente nei precedenti paragrafi, vengono definiti e dettagliati da apposito documento approvato dalla Giunta Comprensoriale con delibera n. 66 del 14.11.2006 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire un'applicazione omogenea su tutto il territorio comprensoriale. Per quanto riguarda le modalità di trasporto dei rifiuti assimilati da parte delle grandi utenze (attività produttive) fino al C.R.M., si richiama quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12. RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Le "*apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) usate*" provenienti dai nuclei domestici devono essere consegnate ai distributori/rivenditori contestualmente all'acquisto di un' "AEE" di tipo equivalente in ragione di uno contro uno, oppure devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Materiali.

I "*rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici*" sono definiti dall'art. 3 lettera o) del DLgs 151/05 di origine domestica, nonché quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi a quelli originati dai nuclei domestici, per natura e per quantità.

Rientrano in tale tipologia di rifiuti le seguenti categorie:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in queste tipologie di rifiuto i seguenti RAEE:

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

- 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
- 1.2 Frigoriferi.
- 1.3 Congelatori.
- 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
- 1.5 Lavatrici.
- 1.6 Asciugatrici.

- 1.7 Lavastoviglie.
- 1.8 Apparecchi per la cottura.
- 1.9 Stufe elettriche.
- 1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
- 1.11 Forni a microonde.
- 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
- 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
- 1.14 Radiatori elettrici.

- 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
- 1.16 Ventilatori elettrici.
- 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
- 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici.

- 2.1. Aspirapolvere.
- 2.2 Scope meccaniche.
- 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
- 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
- 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
- 2.6 Tostapane.
- 2.7 Friggitrici.
- 2.8 Frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
- 2.9 Coltelli elettrici.
- 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
- 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
- 2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.

- 3.1 Trattamento dati centralizzato:
 - 3.1.1 mainframe;
 - 3.1.2 mini computer;
 - 3.1.3 stampanti.
- 3.2 Informatica individuale:
 - 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
 - 3.2.3 Notebook.
 - 3.2.4 Agende elettroniche,
 - 3.2.5 Stampanti.
 - 3.2.6 Copiatrici.
 - 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
 - 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
 - 3.2.9 Terminali e sistemi utenti.
 - 3.2.10 Fax.
 - 3.2.11 Telex.
 - 3.2.12 Telefoni.
 - 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
 - 3.2.14 Telefoni senza filo.
 - 3.2.15 Telefoni cellulari.

3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo.

- 4.1 Apparecchi radio.
- 4.2 Apparecchi televisivi.
- 4.3 Videocamere.
- 4.4 Videoregistratori.
- 4.5 Registratori hi-fi.
- 4.6 Amplificatori audio.
- 4.7 Strumenti musicali.
- 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

- 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 5.2 Tubi fluorescenti.
- 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
- 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
- 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

- 6.1 Trapani.
- 6.2 Seghe.
- 6.3 Macchine per cucire.
- 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
- 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
- 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
- 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
- 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

- 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
- 7.2 Consolle di videogiochi portatili.
- 7.3 Videogiochi.
- 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc..
- 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
- 7.6 Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

- 8.1 Apparecchi di radioterapia.
- 8.2 Apparecchi di cardiologia.
- 8.3 Apparecchi di dialisi.
- 8.4 Ventilatori polmonari.
- 8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
- 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
- 8.7 Analizzatori.
- 8.8 Congelatori.
- 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare. curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

- 9.1 Rivelatori di fumo.
- 9.2 Regolatori di calore.
- 9.3 Termostati.
- 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
- 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

- 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
 - a) di bevande calde;
 - b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine,
 - c) di prodotti solidi.
- 10.2 Distributori automatici di denaro contante.
- 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.

I distributori/rivenditori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso il centro raccolta zonale C.R.Z. oppure tramite altri sistemi di raccolta di RAEE, nel rispetto della vigente normativa.

L'utenza domestica invece può conferire il rifiuto RAEE presso il C.R.M. del Comune di residenza.

I distributori/rivenditori potranno conferire i RAEE di provenienza domestica presso il C.R.Z. di Monclassico, quando in funzione, previo stipula di una specifica convenzione con il Gestore del Servizio. Il trasporto, a cura dell'utente, dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

ART. 13. GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

I rifiuti provenienti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca individuate dal D.Lgs. 502/1992 vengono classificati come "*rifiuti sanitari*".

Il D.P.R. n. 254 del 15/07/03 definisce questi rifiuti come segue:

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali per i quali si rimanda all'ART. 14;
- g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

I **rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani**, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari definiti dalle lettere c) e d), devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.

A titolo esemplificativo si possono comprendere:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti ad esclusione di quelli pericolosi;
- altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'ART. 11 del presente regolamento;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

I **rifiuti sanitari non pericolosi**, se rispondenti ai criteri definiti dall'ART. 11 relativo all'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, devono essere depositati negli appositi contenitori per rifiuti urbani e conferiti dall'utente secondo le modalità previste dall'ART. 6.

A titolo esemplificativo si possono comprendere:

- i rifiuti metallici non pericolosi
- liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- oli minerali, vegetali e grassi;

- batterie e pile;
- toner;
- mercurio;
- pellicole e lastre fotografiche.

I **rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo** possono essere conferiti dall'utenza a proprie spese seguendo i normali canali di smaltimento/recupero rifiuti oppure, esclusivamente per i rifiuti ammessi e previo convenzione, conferendo presso il C.R.Z. di Monclassico, secondo quanto previsto dall'ART. 8. In alternativa possono essere conferiti direttamente presso la discarica Comprensoriale secondo le disposizioni dell'ART. 10.

I **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e i rifiuti speciali che presentano il medesimo rischio** descritti nella lettera g), devono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 e 10 del suddetto D.P.R..

L'attuale struttura organizzativa del sistema di gestione rifiuti urbani non prevede la raccolta né la messa in riserva di tali rifiuti. Pertanto i produttori dovranno provvedere allo smaltimento a proprie spese secondo i canali previsti.

Nel caso in cui tali rifiuti subiscano un processo di sterilizzazione in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10384/94, parte prima, **possono essere conferiti presso la discarica Comprensoriale** di rifiuti urbani fintanto che a livello provinciale non siano presenti in numero sufficiente impianti alternativi di valorizzazione energetica. Il trasporto deve avvenire utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recanti, ben visibile, l'indicazione "Rifiuti sanitari sterilizzati" utilizzando il codice CER 200301.

I **rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento** vanno gestiti secondo le modalità di seguito descritte.

I farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici vanno conferiti secondo quanto previsto dall'ART. 6.

ART. 14. RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed essere avviati al recupero ed allo smaltimento ai sensi del D.P.R. n° 254 dd. 15/07/2003, in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani e recanti la scritta "*rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni*".

Sarà cura del Comune provvedere al loro smaltimento.

Qualora si renda necessario un deposito per garantire una maggior razionalità del sistema di raccolta e trasporto, il Comune può individuare apposita area all'interno del cimitero.

ART. 15. AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

Il corretto autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, attraverso la riduzione della tariffa.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare.

Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.

Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario arrecando disturbo al vicinato.

Il Comune può effettuare controlli dei composte per verificarne l'effettivo utilizzo.

ART. 16. RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI, QUALI GIARDINI, PARCHI E AREE CIMITERIALI

I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, se non smaltibili tramite il compostaggio domestico (ART. 15), devono essere conferiti dall'utente presso area appositamente adibita dal Comune competente per territorio all'interno del C.R.M. oppure presso specifiche piazzole per la raccolta del verde.

Il Comune in accordo con il Comprensorio potrà valutare la possibilità di posizionare contenitori stradali in zone particolari e periferiche.

ART. 17. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI

Gli utenti dei Comuni dotati di discarica di rifiuti inerti regolarmente autorizzata potranno conferire i rifiuti secondo quanto previsto da specifico disciplinare/regolamento.

Le utenze domestiche dei Comuni sprovvisti di discarica invece provvederanno a conferire i rifiuti prodotti da piccoli interventi di manutenzione e ristrutturazione, all'interno del C.R.M. o presso area appositamente adibita.

In alternativa, il produttore può conferire il rifiuto inerte presso centri di riciclaggio o smaltimento regolarmente autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

È vietato conferire i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 18. RIFIUTI DERIVANTI DA ANIMALI

1. Carogne animali

Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

2. Deiezioni

La conduzione di animali sul suolo pubblico o di uso pubblico deve essere effettuata adottando ogni cautela atta ad evitare che sporchino il suolo. Il proprietario o chi conduce l'animale sono tenuti a munirsi di attrezzatura idonea per una immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

ART. 19. CESTINO PORTARIFIUTI

Il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna, al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi.

E' vietato:

- introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno delle case.
- danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

ART. 20. PULIZIA AREE PUBBLICHE E PRIVATE

1. Pulizia di fabbricati e delle aree contigue

Chiunque in qualità di proprietario, di titolari del diritto reale o personale di godimento o di amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, ha l'obbligo di tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Pulizia dei mercati

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

I venditori ambulanti o i commercianti devono conferire al C.R.M. le frazioni dei rifiuti differenziabili, quali ad esempio le cassette di legno e plastica, in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro. Il Comune può prevedere altre modalità di raccolta, in accordo con il Comprensorio.

L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.

3. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, devono essere tenute costantemente pulite da carta, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Per le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, vale il medesimo obbligo a carico dei gestori di esercizio pubblico.

I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti secondo quanto previsto per i rifiuti solidi urbani (rif. ART. 6).

4. Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e al termine delle stesse.

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici che vengono utilizzate.

I rifiuti raccolti, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e secondo le indicazioni riportate nel provvedimento di concessione in uso dell'area dal Comune o l'Ente gestore.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

L'area deve risultare libera e pulita entro ventiquattro ore dal termine della manifestazione.

ART. 21. PENALITÀ E SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo diversa disposizione di legge, sono punite secondo quanto disposto dall'art. 7bis del DLgs 18/08/00 n. 267 e ss.mm. secondo le modalità e nelle forme previste dalla Legge 21.11.1981 n. 689, applicando le sanzioni amministrative pecuniarie previste (min. 25 € - max. 500 €). I relativi proventi sono introitati nel bilancio comunale.

Fatte salve le funzioni di controllo che le vigenti norme demandano ad altre autorità competenti, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Comune competente per territorio.

COMMA	DESCRIZIONE	da €	a €
1.	<u>Divieto</u> abbandono e deposito sul territorio comprensoriale/comunale dei rifiuti.	25	100
2.	<u>Divieto</u> di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa e <u>divieto</u> di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento.	25	100
3.	<u>Divieto</u> di depositare fuori dagli appositi contenitori e all'esterno del CRM rifiuti.	50	200
4.	<u>Divieto</u> di incendiare rifiuti.	100	300
5.	<u>Divieto</u> di operare il compostaggio domestico con modalità contrastanti con quanto descritto dall'ART. 15.	25	100
6.	<u>Obbligo</u> per gestori di pubblici esercizi occupanti aree pubbliche, per commercianti, ambulanti e promotori spettacoli e manifestazioni pubbliche di tenere le aree utilizzate pulite.	25	100
7.	<u>Divieto</u> di danneggiare, rimuovere o apporre scritte su cestini, contenitori e altre strutture relative al servizio di raccolta	100	300
8.	<u>Divieto</u> di conferimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.	50	200

Chiunque abbandona nell'ambiente, o all'esterno del C.R.M., o nella piazzola del verde, o all'esterno delle strutture seminterrate, qualsiasi tipo di rifiuto o **chiunque conferisce in modo improprio** rifiuto organico o materiali riciclabili o rifiuti pericolosi nelle strutture seminterrate, o rifiuto secco non riciclabile e materiali riciclabili nel bidone dell'organico, **verrà inoltre penalizzato con la penalità di 10 punti**, nella parte variabile della tariffa.

ART. 22. TARIFFA

Per l'applicazione della tariffa si fa riferimento al "Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati" approvato con deliberazione consiliare e redatto nel rispetto delle linee indicate dalla Conferenza dei Sindaci e dalla Giunta Comprensoriale nel documento "Dalla Tassa alla Tariffa a punti – sacchetti".